

TI_GERICHTE 52.2000.166 vom 17. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.166

FR: TI_GERICHTE 52.2000.166 du 17 août 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.166 del 17 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.08.2000 52.2000.166 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.08.2000 52.2000.166 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.08.2000 52.2000.166

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00166 Lugano 17 agosto 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 19 giugno 2000 di Comunione ereditaria fu _____ patr. da: avv. _____ contro la decisione 23 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 2109) che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 9 febbraio 2000 con cui il municipio di Intragna le ha negato il permesso di posare un'inferriata sul balcone della sua casa d'abitazione (part. no. _____ RF); viste le risposte: - 27 giugno 2000 del Consiglio di Stato; - 27 giugno 2000 del municipio di _____; - 04 luglio 2000 di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che la comunione ereditaria ricorrente è proprietaria di uno stabile d'appartamenti situato nel nucleo d'_____ (part. n. _____ RF); il resistente è invece proprietario dello stabile vicino (part. n. _____ RF), parzialmente contiguo, la cui facciata E forma un angolo retto con quella N del primo; che la facciata E della costruzione del resistente presenta al primo piano una finestra, risultante dalla riduzione di una porta, attraverso la quale si può di fatto accedere al balcone che corre lungo la facciata N dello stabile della ricorrente; che il 25 settembre 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio di Intragna il permesso di posare un'inferriata davanti alla finestra in questione, a 5 cm dalla facciata, al fine evidente di impedire che dalla casa del resistente si possa accedere al suo ballatoio passando attraverso la finestra; che _____ si è opposto alla domanda, ritenendo violata la distanza minima di 4 m prescritta dall'art. 29 NAPR verso edifici con aperture; che per lo stesso motivo, con decisione 9 febbraio 2000 il municipio di Intragna ha negato la licenza richiesta; che con giudizio 29 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla comunione ereditaria fu _____; che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'inferriata disattendesse la distanza prescritta dall'art. 29 NAPR, pregiudicasse la sicurezza dell'edificio del resistente, sopprimendo una via di fuga in caso d'incendio e costituisse un abuso di diritto in quanto posata all'unico scopo di molestare il vicino; che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta; che gli insorgenti rilevano

che lo stabile del resistente dispone di altre vie di fuga in caso d'incendio, negano di abusare del loro diritto di proprietà e sottolineano come l'inferriata non pregiudichi minimamente il conseguimento delle finalità perseguite dalle norme sulle distanze; che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di _____ e il resistente _____, che contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti, agenti in giudizio come comunione ereditaria, e la tempestività del ricorso sono date; il ricorso è dunque ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAm): l'eloquente documentazione fotografica rende superfluo l'esperimento del sopralluogo chiesto dai ricorrenti; che nella zona del nucleo di Intragna l'art. 29 NAPR stabilisce le seguenti distanze: · a confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50 da confine sul fondo aperto; · minimo m 3.00 verso un edificio senza aperture o in contiguità; · minimo m 4.00 verso un edificio con aperture; che la norma in questione recepisce in parte l'ordinamento delle distanze sancito dagli art. 120 e 124 LAC, adattandolo alle esigenze del diritto edilizio comunale; che le norme di diritto pubblico volte a disciplinare le distanze fra edifici non si applicano alle opere di cinta; riservato il caso dell'abuso di diritto, quest'ultime possono essere erette sul confine, indipendentemente dall'esistenza di edifici, con o senza aperture, sul fondo vicino (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE, n. 1183); che la controversa inferriata va configurata come un'opera di cinta: essa serve infatti ad impedire che dalla finestra del resistente si possa accedere al balcone della comunione ereditaria ricorrente; non è un edificio; che, in quanto opera di cinta, il manufatto può sorgere a confine verso il fondo del resistente; che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la posa dell'inferriata non integra gli estremi dell'abuso di diritto; che la ricorrente si limita infatti ad esercitare il suo diritto di proprietà, rispettando i diritti del vicino qui resistente; in particolare, permettendo alla finestra di ricevere ancora luce ed aria; che diversa potrebbe essere la valutazione se al posto dell'inferriata fosse costruito un muro; che il pericolo d'incendio, paventato dal Consiglio di Stato, non costituisce un valido motivo per negare la licenza richiesta; che la conformità degli interventi edilizi va infatti esaminata soltanto per rapporto alle restrizioni della proprietà che gravano sul fondo dedotto in edificazione; che dalle esigenze di sicurezza dello stabile del resistente in tema di protezione contro gli incendi non possono di principio derivare limitazioni delle possibilità edificatorie del fondo della ricorrente; che la ricorrente è tenuta ad adottare i provvedimenti atti ad evitare che il fuoco si propaghi dal suo stabile a quello del vicino, ma non è tenuta ad assicurare al vicino vie di fuga verso il suo fondo; che se la posa dell'inferriata rende lo stabile del resistente insicuro dal profilo delle norme antincendio, spetterà al municipio ordinare le misure necessarie per renderlo conforme; che non potendosi applicare alle opere di cinta le distanze prescritte dall'art. 29 NAPR, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto; che gli atti vanno rinviati al municipio di _____ affinché rilasci la licenza richiesta; che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28, 31 PAm); Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 29 NAPR di Intragna; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 23 maggio 2000 del Consiglio di Stato e al decisione 9 febbraio 2000 del municipio di _____ sono annullate; 1.2. gli atti sono rinviati al municipio di _____ affinché rilasci alla ricorrente la licenza richiesta; 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.-- sono a carico del resistente, che rifonderà fr. 900.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le

istanze. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.